

Condizioni contrattuali polizza auto



WWW.GENIALLOYD.IT

una società Ras

Indice del fascicolo

NOTA INFORMATIVA

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL CONTRATTO - DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA RCA

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE PLUS

GARANZIA FURTO E INCENDIO

GARANZIA EVENTI NATURALI

GARANZIA KASKO PER COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO

GARANZIA ESTENSIONE KASKO COMPLETA

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

GARANZIA RIMBORSO PREMIO DI R.C.A. E BOLLO AUTO

LE CINQUE ESTENSIONI IN CASO DI FURTO E INCENDIO

GARANZIA CRISTALLI

GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

GARANZIA TUTELA LEGALE

GARANZIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

IL SINISTRO - OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO GARANZIE DIVERSE DALLA R.C.A.

APPENDICE A.1. CLAUSOLA BONUS MALUS

APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO GUIDATORE

IL SINISTRO - LETTERA TIPO PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Edizione 06/2004

Nota informativa

(ai sensi dall'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità alle disposizioni ISVAP)

Il presente documento ha solo valore informativo e non già contrattuale. Fornisce le informazioni preliminari alla conclusione del contratto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Genialloyd S.p.A. è una società del Gruppo Allianz Ras e ha sede legale in Italia, Viale Monza 2 - 20127 Milano. Genialloyd S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del Regio Decreto Legge del 29 aprile 1923 n. 966 e successivi provvedimenti. Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Ras.

2. GESTIONE SINISTRI

Le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto devono essere indirizzate a Genialloyd S.p.A., viale Monza 2, 20127 Milano - Numero Verde Servizio Sinistri 800/99.33.55, Numero Urbano Servizio Sinistri 02 2805.2808 - Fax n° 02 2804.0715.

3. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd S.p.A. ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2, 20127 Milano, fax 02 2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Informazioni relative al contratto

1. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Genialloyd assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.

3. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. La garanzia di R.C.A. non copre, inoltre, i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. a, b e c della legge n. 990/1969.

4. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia di Responsabilità Civile Auto non è operante in caso di uso e/o guida del veicolo in violazione alle disposizioni di legge (vedi Garanzia di Responsabilità Civile Auto). Le condizioni Guida Unico e guida esperta comportano nel caso di sinistri causati da soggetti non autorizzati alla guida una rivalsa fino a 2500,00 €. (vedi condizioni contrattuali).

5. MODALITÀ DI STIPULA

Il contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo con i documenti in suo possesso e quindi inviare via fax (entro la data di decorrenza) la ricevuta di pagamento e se richiesto il libretto o il foglio provvisorio di circolazione, l'attestato di rischio o l'appendice di cessione o eventuale altra documentazione.

Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di effettuare il pagamento. Genialloyd verificata la documentazione emetterà la polizza con la decorrenza indicata nel preventivo, eventuali modifiche della data di decorrenza, potrebbero comportare variazioni del premio.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio - La polizza non sarà emessa se il contraente non provvede ad inviare tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori nel preventivo, oppure il riscontro sui documenti inviati di dati diversi da quelli indicati nel preventivo o nelle banche dati istituzionali comportano la formulazione di un nuovo preventivo che sarà inviato al contraente. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione richiesta, oppure rinunciare e chiedere il rimborso di quanto eventualmente già pagato.

6. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Una volta emessa la polizza, le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio o qualora richiesta, dell'eventuale integrazione di premio.

7. CONCLUSIONE

Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente riceve la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde oppure, ove richiesto, dal momento in cui riceve la quietanza di pagamento

rilasciata ai sensi del D.P.R. 24/11/1970 N. 973. Per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali, si farà riferimento all'indirizzo di residenza dichiarato dal cliente.

8. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio della polizza è dovuto per intero anche se è previsto il pagamento rateale (frazionamento). Se il Contraente ad una delle scadenze di rata non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga il premio di rata (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile). Il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

9. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dal ricevimento del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti da Genialloyd e degli oneri fiscali che per Legge restano a carico del Contraente.

10. DURATA

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza predisposta da Genialloyd.

11. DICHIARAZIONI RESE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI INTERPOSTI

Se il Contraente si avvale per la conclusione del contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve esplicitamente dichiararlo all'atto della sottoscrizione del contratto.

12. DIRITTI DI SOSTITUZIONE E DI FRZIONAMENTO

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di euro 7,00 comprensive di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione. In caso di contratto con frazionamento semestrale è prevista una maggiorazione del 4% del premio annuo.

13. ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Alla scadenza annuale del Contratto, Genialloyd rilascia al Contraente l'attestazione di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società. Genialloyd non rilascia l'attestazione nel caso di contratti risolti, annullati o comunque estinti prima della scadenza o di furto senza ritrovamento. In questo ultimo caso, qualora il Contraente non intendesse assicurare il nuovo veicolo con Genialloyd, può richiedere che gli sia rilasciato l'attestato di rischio relativo alla precedente annualità, entro un anno dalla data di denuncia del furto.

14. RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS

Il Contraente può evitare l'evoluzione in Malus corrispondendo a Genialloyd il rimborso degli importi pagati per i sinistri chiusi nell'ultimo periodo di osservazione.

15. POSSIBILITÀ DI MANTENERE LA CLASSE DI MERITO

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A, oppure il coniuge in regime di comunione di beni, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, conservando la classe di merito. Nel caso di furto totale, il proprietario può beneficiare della classe di merito della polizza per un nuovo veicolo di sua proprietà, entro un anno dalla data di denuncia del furto.

16. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve farne denuncia a Genialloyd compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole/denuncia di sinistro (Modulo Blu) e chiamando il Servizio Sinistri al Numero Verde 800/99.33.55.. La suddetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

17. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Genialloyd aderisce alla convenzione CID Indennizzo diretto e pertanto quando previsto da tale procedura, l'assicurato potrà ottenere il risarcimento del danno direttamente da Genialloyd. Quando non è applicabile la suddetta convenzione l'assicurato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del veicolo del responsabile, utilizzando il prescritto modulo tipo di cui alla circolare ISVAP n. 502/d 2003, avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 Legge 39/1977 e dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 45/1981, e successive modificazioni.

18. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno; il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni.

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra Azienda detiene alcuni dati che la riguardano.

1. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Milano, Viale Monza 2, di seguito Società.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

- a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta "catena assicurativa" indicati al punto 5, comma1) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie;
- b) per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al punto 5, comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 2 lett. a il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 2 lett. b il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 2 lett. a e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;
- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- Società di Ras, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;
- Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc..

Per le finalità di cui al punto 2 lett. b, i dati personali possono essere comunicati a:

- Società di Ras (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Ras;

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 2 lett. a) sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 5..

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy – V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it, il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

Il contratto - Definizioni

APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI

radio, giradischi, compact disc players, mangianastri, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

ACCESSORI DI SERIE

Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

ACCESSORI NON DI SERIE

Installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli ACCESSORI DI SERIE e degli OPTIONAL.

ALIENAZIONE

Trasferimento ad altri della proprietà di un veicolo.

ASSICURATO

Per Assicurato si intende:

per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato;
per la garanzia Infortunio del Guidatore e Sospensione della Patente, chiunque sia alla guida del veicolo al momento del sinistro;
per le garanzie a copertura dei danni al veicolo assicurato, l'intestatario al PRA dell'autovettura;
per la garanzia Tutela Giudiziaria il soggetto il cui interesse è coperto dalla garanzia;
per la garanzia Assistenza, il conducente e le persone autorizzate all'uso del veicolo, nonché quando previsto, le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)

Insieme delle garanzie previste dalla polizza.

BENEFICIARIO

Per la garanzia Infortunio del Guidatore, la persona fisica o giuridica alla quale Genialloyd liquida l'indennità in caso di morte del guidatore a seguito di incidente stradale.

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA

È la struttura di Europ Assistance S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Centrale Operativa organizza ed eroga previo contatto telefonico, per conto di Genialloyd, le prestazioni della garanzia Assistenza.

CID (CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO)

Costituita nel 1977 tra le Compagnie di assicurazione per semplificare la procedura di liquidazione dei sinistri di responsabilità civile.

CIP (COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI)

Entità che fino alla liberalizzazione della tariffa Responsabilità Civile Auto (luglio 1994), deliberava normativa, condizioni e premi della garanzia RCA.

CONTRAENTE

Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il Contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

DIRITTO DI RIVALSA

Il diritto di Genialloyd ad agire nei confronti dell'Assicurato e del Contraente, per ottenere il rimborso delle somme liquidate a terzi, conseguentemente a sinistri relativi alla garanzia RCA, nel caso di esclusioni o limitazioni della stessa.

DEGRADO

Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Sono il certificato di assicurazione, contrassegno e la carta verde rilasciati al Contraente insieme alla polizza e condizioni contrattuali.

FRANCHIGIA

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

GIUSTIZIA (SPESE DI)

Costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

GUASTO

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO

Somma pagata da Genialloyd all'Assicurato a titolo di liquidazione dei danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di sinistri diversi da quelli relativi alla garanzia di Responsabilità Civile, o delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessarie per la tutela dei propri interessi. Per la garanzia Infortunio del conducente è la somma pagata da Genialloyd all'assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

LEGGE

La Legge 24/12/1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, il regolamento di esecuzione e le loro successive modificazioni, il Codice della Strada ed il Codice Civile.

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO)

Somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

OPTIONAL

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico, ufficio amministrativo preposto alla registrazione dei contratti di compravendita degli autoveicoli.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione - vedi anche Assicurazione (Contratto di)

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, in sostanza il prezzo dell'assicurazione.

PROPRIETARIO

E' la persona (fisica o giuridica) a cui risulta essere intestato il veicolo presso il pubblico registro automobilistico. Qualora più soggetti risultassero intestatari del mezzo, Genialloyd indicherà per esteso nel contratto solo colui che concorre a determinare il premio maggiore.

RISARCIMENTO

Somma corrisposta da Genialloyd al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

RIVALSA

Azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di Esecuzione della Legge 24/12/1969, n. 990 e successive modificazioni.

SCOPERTO

Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato, fermo l'importo minimo eventualmente pattuito ed indicato in polizza.

SINISTRO

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela giudiziaria, tale evento è costituito dalla controversia.

SINISTRO RISERVATO

Sinistro non ancora pagato alla scadenza annuale del Contratto, ma per il quale Genialloyd ha comunque posto a riserva una cifra quale ragionevole risarcimento del terzo danneggiato.

SOCIETÀ

Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni.

SURROGAZIONE (DIRITTO DI)

La Compagnia che ha pagato l'indennizzo esercita i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del danno nel limite di quanto pagato.

TARIFFA

Raccolta di basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi relativi ai vari rischi.

TERZI

Tutti i soggetti estranei al rapporto assicurativo e diversi da quelli esplicitamente esclusi dalle condizioni della polizza.

VALORE COMMERCIALE

Valore del veicolo definito in base alla quotazione riportata dalle pubblicazioni di settore (Quattroruote oppure se non censito da quest'ultima Eurotax Giallo).

VEICOLO

Il veicolo a motore indicato in polizza, di cui si considerano facenti parte gli attrezzi in dotazione nonché tutti gli accessori di normale uso, incorporati o fissi; sono esclusi i bagagli e le merci trasportate.

VEICOLO DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS MALUS

Un veicolo si intende di "nuova immatricolazione" quando non siano trascorsi più di 30 giorni tra la data di immatricolazione, o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde oppure, ove richiesto, dal momento in cui riceve la quietanza di pagamento rilasciata ai sensi del D.P.R. 24/11/1970 N. 973. La conclusione del contratto è subordinata all'osservanza da parte del contraente delle modalità di stipula della polizza indicate nella Nota Informativa.

2. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Una volta emessa la polizza, le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio o qualora richiesta, dell'eventuale integrazione di premio.

3. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio della polizza è dovuto per intero anche se è previsto il pagamento rateale (frazionamento). Se il Contraente ad una delle scadenze di rata convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga il premio di rata (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile). Il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

4. DIRITTI DI SOSTITUZIONE E DI FRAZIONAMENTO

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di euro 7,00 comprensive di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione. In caso di contratto con frazionamento semestrale è prevista una maggiorazione del 4% del premio annuo.

5. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a fatti o dati che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd elementi che comportino un aggravamento del rischio relativamente alle garanzie prestate.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla ricezione della polizza, del certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può esercitare il diritto di recesso.

A tal fine il Contraente, dopo aver avvisato telefonicamente il Servizio Assistenza Clienti di Genialloyd, deve inviare comunicazione scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a Genialloyd, Gestione Portafoglio, Viale Monza n. 2, 20127 Milano – allegando alla stessa i documenti di assicurazione originali (polizza, certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde) e la dichiarazione di non aver causato sinistri.

Al ricevimento della comunicazione di recesso Genialloyd provvederà ad avviare la procedura di rimborso, restituendo al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto dei costi sostenuti da Genialloyd e degli oneri fiscali che per Legge restano a carico del Contraente.

7. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ed il proprietario del veicolo, dopo avere verificato l'esattezza dei dati riportati in polizza devono firmare la copia della polizza riservata alla Compagnia. La polizza firmata deve essere restituita a Genialloyd (Ufficio Gestione Portafoglio) entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di veicolo già assicurato, alla polizza deve essere allegato l'attestato di rischio in originale. Fermo quanto previsto nella successiva clausola 8, la mancata consegna dell'attestato di rischio originale comporta nel caso di variazione del contratto, l'assegnazione dello stesso alla classe di merito più elevata.

8. MANCATA CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

La mancata consegna dell'attestato di rischio originale nei termini previsti dalla precedente Clausola 7 comporta l'assegnazione del contratto alla classe di merito più elevata, Genialloyd effettuerà tale operazione informando per iscritto il Contraente. Il Contraente dovrà pagare l'integrazione di premio derivante dalla riclassificazione del contratto entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione, oppure nello stesso termine richiedere per iscritto il proprio recesso dal contratto. Il recesso sarà valido solo se accompagnato dalla restituzione dei documenti di assicurazione originali e non darà diritto ad alcun rimborso di premio. Il mancato pagamento dell'integrazione o il mancato esercizio del recesso, comportano in caso di sinistro l'applicazione della rivalsa ai sensi della successiva clausola 15 "Rivalsa". Per i contratti con frazionamento semestrale, il mancato pagamento dell'integrazione di premio comporterà la sospensione automatica dell'assicurazione dalle ore 24:00 del 15 giorno successivo alla scadenza di rata sino al momento della successiva regolazione.

9. ATTESTATO DI RISCHIO NON VALIDO - IMPUGNAZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Qualora da successive verifiche, anche presso le Compagnie emittenti, risultassero inesattezze o incongruenze nei dati riportati nell'attestato di rischio originale, Genialloyd potrà impugnare il contratto e domandarne l'annullamento ai sensi dell'art. 1892 C.C. informando il contraente mediante raccomandata A.R. Ricevuta la suddetta comunicazione, il contraente ha l'obbligo di restituire a Genialloyd entro 15 giorni e tramite raccomandata i documenti di assicurazione in originale.

10. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Alla scadenza annuale del Contratto Genialloyd rilascia l'attestazione sullo stato di rischio del veicolo assicurato. L'attestazione non è rilasciata nel caso di contratti risolti, annullati o comunque estinti prima della scadenza del contratto. In caso di furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, il proprietario può scegliere se assicurare il nuovo veicolo con Genialloyd oppure richiedere, entro un anno dalla data del furto, il rilascio dell'attestazione dello stato di rischio. Genialloyd provvederà al rilascio entro 15 giorni dalla data di richiesta. Qualunque rettifica della classe di merito in corso di contratto, comporta l'emissione dell'attestato di rischio con l'indicazione della classe di merito modificata, tenendo conto dell'evoluzione prevista dalla forma tariffaria del contratto.

11. DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio del nuovo preventivo di polizza predisposto da Genialloyd ai sensi del seguente art. 10 (Prosecuzione del rapporto assicurativo). Il Contraente è comunque libero di non aderire al nuovo contratto, senza essere impegnato ad inviare alcuna comunicazione a Genialloyd.

12. PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Entro 30 giorni dalla scadenza annuale, Genialloyd predisporrà un nuovo preventivo di polizza con l'ammontare del premio dell'annualità successiva, che avrà quale data di decorrenza la data di scadenza del contratto in corso. Il nuovo premio (sia per la garanzia di Responsabilità Civile, sia per le eventuali altre

garanzie della polizza), sarà calcolato sulla base della tariffa in vigore alla data di decorrenza indicata nel nuovo preventivo di polizza.

Genialloyd, nel calcolare il nuovo premio, terrà conto delle regole evolutive relative alla forma tariffaria del contratto in corso, e della riduzione del valore commerciale del veicolo assicurato, aggiornandolo a quello rilevabile dalla pubblicazione di settore Quattoruote. Una volta ricevuto il pagamento del nuovo premio Genialloyd provvederà ad emettere la polizza ed il contratto si intenderà concluso ai sensi della precedente clausola 1 "Conclusione". Per i contratti stipulati nella forma "Guidatore unico" per i quali risulta indicato sulla polizza il numero di patente del guidatore, Genialloyd riconoscerà all'atto della nuova proposta di polizza, un'agevolazione tariffaria a condizione che la patente risulti ancora con pieno punteggio (20 punti).

13. VERIFICA DEI DATI DI TARIFFAZIONE ED EVENTUALE RICALCOLO DEL PREMIO

Prima di firmare la polizza, il Contraente e l'Assicurato devono controllare e segnalare a Genialloyd eventuali errori nei dati riportati in polizza, con particolare attenzione per quelli indicati nelle sezioni "Intestatario al PRA o locatario" - "Dati del veicolo" - "Responsabilità Civile Auto". Se è prevista la consegna dell'attestato di rischio, devono anche controllare che la classe di merito e la sinistrosità pregressa indicate nella polizza siano uguali a quelle indicate nell'attestato di rischio originale rilasciato dal precedente Assicuratore. In caso d'errore, Genialloyd potrà procedere alla sostituzione della polizza ed al ricalcolo del premio e a seconda dei casi, rimborsare o richiedere al Contraente l'eventuale importo di conguaglio. Il Contraente dovrà pagare l'integrazione di premio entro quindici giorni dalla data di richiesta, oppure nello stesso termine può comunicare per iscritto il proprio recesso dal contratto. Il recesso sarà valido solo se accompagnato dalla restituzione dei documenti di assicurazione originali e non darà diritto ad alcun rimborso di premio, a meno che non incorrano le circostanze di cui alla precedente Clausola.6 "Diritto di ripensamento". Il mancato pagamento dell'integrazione o il mancato esercizio del recesso, comportano in caso di sinistro l'applicazione della rivalsa ai sensi della successiva clausola 15 "Rivalsa"; mentre per la mancata segnalazione degli errori Genialloyd potrà avvalersi dei rimedi di cui all'art. 1893 del Codice Civile.

14. VARIAZIONE DEI DATI DI TARIFFAZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora in corso di rapporto dovessero cambiare uno o più dei dati tariffari indicati in polizza nelle sezioni "Intestatario al PRA o locatario" - "Dati del veicolo" - "Responsabilità Civile Auto", il Contraente o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione contattando il Numero Verde del Servizio Assistenza Clienti Genialloyd, che potrà attivare la procedura di cui alla precedente clausola 13, ricalcolando il premio, ovvero avvalersi dei rimedi di cui all'art. 1898 del Codice Civile

15. RIVALSA

Genialloyd potrà in ogni caso esercitare il diritto di rivalsa verso il contraente e l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente o per disposizioni di legge, diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione a favore di terzi danneggiati.

16. DICHIARAZIONI RESE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI INTERPOSTI

Se il Contraente si avvale per la conclusione del contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve esplicitamente dichiararlo all'atto della sottoscrizione del contratto. In ogni caso, Genialloyd, avrà facoltà di richiedere al Contraente copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità dell'assicurato, oltre alla conferma dei dati tariffari dichiarati per suo conto ai sensi dell'art. 1393 Codice Civile.

17. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

A - Perdita di possesso del veicolo assicurato con sostituzione del contratto (è esclusa la perdita di possesso a seguito del furto del veicolo)

Il contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo, con conseguente conguaglio del premio, a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) resti invariato, ad eccezione del caso in cui il nuovo veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni. Genialloyd, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al Contraente la documentazione atta a dimostrare la perdita di possesso del vecchio veicolo, sia l'attribuzione di proprietà del nuovo. La garanzia di Responsabilità Civile e le eventuali altre garanzie della polizza, saranno operanti (ai sensi dell'art. 1901 del codice civile) dalla data di decorrenza indicata in polizza, se il Contraente ha pagato l'integrazione di premio eventualmente dovuta.

Da tale momento cesserà automaticamente la copertura assicurativa del veicolo alienato e il Contraente dovrà distruggere tutta la documentazione relativa allo stesso veicolo. Nel caso in cui l'intestatario al PRA dovesse rientrare in possesso del veicolo sostituito, Genialloyd assumerà il relativo rischio attraverso la stipulazione di un nuovo contratto il cui premio verrà determinato assegnandolo alla classe di merito Genialloyd corrispondente alla classe Cip 18.

B - Trasferimento del veicolo con cessione del contratto

L'intestatario al PRA ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo dandone immediata comunicazione al Servizio Assistenza Clienti. Dovrà inoltre provvedere alla distruzione dei documenti di assicurazione. Il nuovo proprietario deve a sua volta contattare il Servizio Assistenza Clienti che provvederà a sostituire la polizza assegnando il contratto alla classe di merito N.I., con conseguente conguaglio del premio. Il nuovo contraente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza di premio. Alla scadenza di polizza Genialloyd provvederà a rilasciare l'attestato di rischio con l'indicazione della classe di assegnazione 14 della delibera CIP/93.

C - Risoluzione del contratto per alienazione, demolizione, definitiva esportazione o cancellazione al pra del veicolo assicurato.

Il Contraente deve dare immediata comunicazione a Genialloyd della perdita di possesso del veicolo e trasmettere via fax il documento attestante l'alienazione del veicolo o la restituzione della targa e della carta di circolazione. È tenuto inoltre alla distruzione dei documenti di assicurazione in suo possesso. Genialloyd restituisce al Contraente la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data di invio dei suddetti documenti.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne comunicazione scritta a Genialloyd, fornendo copia della denuncia sporta alle Autorità competenti. Il Contratto relativo alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1 della Legge 990/69, successivamente alla data di avvenimento del furto, non è ammessa la sostituzione del contratto, né il rimborso del premio residuo. In caso di frazionamento del premio di polizza, se il furto è avvenuto prima della scadenza di rata, il contratto è risolto dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

19. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO CON PAGAMENTO RATEALE (FRAZIONATO)

Se viene richiesta la sostituzione del contratto in prossimità della data di scadenza della prima rata di premio, il Contraente può scegliere di pagare contestualmente alla sostituzione di polizza il premio della nuova rata di prossima scadenza. Genialloyd, verificato il pagamento del premio, provvederà ad inviare all'Assicurato unitamente alla nuova polizza il certificato, il contrassegno di assicurazione e carta verde con l'indicazione del nuovo periodo di copertura. Il Contraente, dopo aver verificato l'esattezza dei dati di polizza, deve restituire a Genialloyd la copia della Polizza "per la Compagnia" debitamente controfirmata e distruggere i vecchi documenti di assicurazione (certificato, contrassegno e carta verde).

20. OBBLIGO DI DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Genialloyd, agirà nei confronti del contraente per il recupero integrale degli importi pagati a terzi, quale risarcimento dei sinistri causati dal veicolo estromesso dal contratto, qualora il Contraente non provvedesse alla distruzione dei documenti di assicurazione, prevista dalle precedenti clausole 17 e 19.

21. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

A- Modalità di richiesta

Genialloyd concede la sospensione del contratto a condizione che al momento della richiesta non si sia verificato il furto del veicolo, che non manchino meno di 30 giorni alla scadenza di polizza o della prima rata di premio e che non siano state richieste più di due sospensioni per anno assicurativo. Per richiedere la sospensione del contratto il Contraente dovrà telefonare al Servizio Assistenza Clienti di Genialloyd.

B - Attivazione della sospensione

Se le suddette condizioni sono soddisfatte, per attivare la sospensione il Contraente deve restituire a mezzo Raccomandata A.R. la copia dell'appendice per Genialloyd debitamente firmata, insieme ai seguenti documenti:

il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde; la lettera di svincolo o di autorizzazione della società vincolataria (nel caso di contratto vincolato).

C - Decorrenza della sospensione

La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 24,00 della data di spedizione, riportata sulla ricevuta di spedizione o sull'avviso di ricevimento dei documenti indicati al punto B. In caso di parziale invio della documentazione, Genialloyd non procederà alla sospensione del contratto, avvisando il cliente dell'irregolarità riscontrata.

D - Riattivazione del contratto

La riattivazione è ammessa entro un massimo di dodici mesi dalla data di sospensione, a condizione che non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario. Il Contraente potrà richiedere la riattivazione del contratto telefonando al Servizio Assistenza Clienti

D1. Riattivazione con revoca della sospensione - Quando il periodo di sospensione del contratto ha avuto durata inferiore a tre mesi, Genialloyd procederà ad annullare la sospensione dalla data richiesta dal contraente e ad inviargli i nuovi documenti di assicurazione.

D2. Riattivazione con proroga della scadenza - Se il periodo di sospensione è stato uguale o superiore a tre mesi, Genialloyd procederà alla riattivazione del contratto mediante la sostituzione della polizza, prorogando la scadenza originaria della stessa per un periodo pari a quello della sospensione. Il premio della suddetta polizza sarà determinato sulla base della tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione, detrando il rateo di premio pagato e non goduto. Genialloyd invierà al Contraente la nuova polizza unitamente ai nuovi documenti di assicurazione.

E - Risoluzione del contratto per scadenza dei termini di sospensione

Trascorsi dodici mesi dalla data della sospensione senza che ne sia stata richiesta la riattivazione, il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita da Genialloyd.

22. VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati dell'Unione Europea; nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla carta verde, non siano barrate. Nei suddetti paesi, l'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali

riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione; restano comunque ferme le maggiori garanzie previste nella polizza.

23. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare a Genialloyd ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

24. FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

25. ONERI FISCALI

Le imposte e le tasse relative a questo contratto sono a carico del Contraente.

26. LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

27. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd S.p.A. Ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2, 20127 Milano, fax 02 2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Garanzia responsabilità civile auto

1. COSA ASSICURIAMO

Genialloyd assicura, in conformità alle norme della Legge n. 990/1969 e del regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, ad eccezione delle aree, sia civili sia militari, riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza.

2. ESTENSIONI

Responsabilità Civile dei Trasportati: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Responsabilità Civile per fatto di figli minori: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante al proprietario del veicolo dalla circolazione del veicolo stesso, a condizione che sia avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 Codice Civile, primo comma).

Soccorso vittime della strada: Genialloyd corrisponde al proprietario del veicolo assicurato l'importo massimo di euro 300,00 per evento, per i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

Ricorso Terzi da Incendio: Genialloyd assicura, con il limite massimo di euro 100.000,00 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguiti da incendio.

Traino Rimorchio: Genialloyd estende la garanzia di Responsabilità Civile al rischio del traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato, a condizione che il Contraente abbia preventivamente dichiarato la presenza del gancio di traino.

3. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI R.C.A.

Non è considerato terzo e quindi non beneficia delle prestazioni garantite dalla garanzia di R.C.A., il guidatore del veicolo responsabile del sinistro.

Non sono inoltre considerati terzi esclusivamente per i danni alle cose:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del Codice Civile;
- b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
- c) Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non copre i rischi verificatisi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- in caso di guida con patente scaduta, se dopo il verificarsi del sinistro la stessa non dovesse essere rinnovata;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle disposizioni della carta di circolazione;
- in conseguenza di uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, allucinogene;

L'assicurazione non è comunque operante:

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali, previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore in base alla Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;

Nei casi sopra elencati ed in tutti quelli dove sia applicabile l'art. 18 della legge 990/1969, Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Genialloyd rinuncia alla suddetta rivalsa esclusivamente nel caso di sinistro causato da guidatore a cui sia stata applicata in via definitiva la sanzione ai sensi dell'art.186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" del D.lgs 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

5. FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA GARANZIA DI R.C.A. (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA)

A- GUIDA LIBERA

Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque nel rispetto delle condizioni di legge.

B - GUIDA ESPERTA

Il veicolo identificato in polizza è guidato per l'intero anno assicurativo esclusivamente da conducenti con età superiore ai 23 anni o che abbiano conseguito la patente di guida da più di due. Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del contraente/intestatario, fino ad un massimo di euro 2.500,00, nel caso in cui al momento del sinistro alla guida del veicolo vi sia un conducente - diverso dall'intestatario al PRA - di età inferiore ai 23 anni compiuti, o che abbia conseguito la patente di guida da meno di due anni.

C - GUIDATORE UNICO

Qualora in polizza sia dichiarato che il veicolo è guidato per l'intero anno assicurativo da un unico conducente, fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del contraente/intestatario, fino ad un massimo di euro 2500,00, nel caso in cui al momento del sinistro alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso dall'intestatario al PRA del veicolo.

Per le suddette formule di personalizzazione restano valide le esclusioni e rivalse previste alla clausola 3 Esclusioni. Genialloyd rinuncia alle rivalse tipiche della formula di personalizzazione scelta, quando il veicolo è guidato da un addetto preposto alla sua custodia o riparazione, quando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante; oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

6. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Alla scadenza annuale del contratto, Genialloyd rilascia al Contraente, un documento che contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è sottoscritto il contratto;
- la classe di merito Genialloyd sia di provenienza sia quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'equivalente classe di merito di assegnazione come da delibera CIP/93;
- il numero dei sinistri posti a riserva o pagati nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D.L. 17 marzo 1995, n.175;
- i dati della targa di riconoscimento, quando non sia prescritta i dati di identificazione del telaio del veicolo e del motore;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società;
- gli importi di franchigia non corrisposti dall'assicurato.

7. GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA. Restano comunque

valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (art.1901 Codice Civile) e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sulla stessa. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, il Contraente è obbligato a restituire a Genialloyd o distruggere direttamente la suddetta Carta. In caso contrario Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Condizioni particolari della garanzia RCA

A) CLAUSOLA BONUS MALUS

1. DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- **primo periodo:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi successivi:** decorrono dalla scadenza del precedente periodo ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione come sopra definito, deve avere una durata minima di nove mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2. CLASSI DI MERITO

La tariffa Bonus/Malus si articola in 26 classi di assegnazione (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe S5 alla classe 18.

Le classi di merito numeriche Genialloyd corrispondono alle classi di merito della delibera CIP/93 (vedi tabella A1 allegata in appendice).

3. CLASSE DI INGRESSO

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di merito Genialloyd avviene come indicato nella tabella A1 allegata in appendice. La mancata consegna dei documenti richiesti comporta l'assegnazione del contratto alla classe di merito 18.

4. EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della tabella A1 Allegata in appendice.

Per lo scatto di malus vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati che abbiano provocato danni a COSE;
- i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;

In tutti i suddetti casi l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri. Nel caso in cui i sinistri riservati relativi ai Danni a Persona, vengano successivamente chiusi come senza seguito o senza attribuzione di responsabilità dell'Assicurato, Genialloyd provvederà alla esatta ricostituzione della classe di Bonus/Malus con relativo conguaglio di premio.

5. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino alla naturale scadenza.

6. FURTO DEL VEICOLO

Nel caso di furto totale del veicolo, il proprietario può beneficiare della classe di merito della polizza per un nuovo veicolo di sua proprietà, purché questo venga assicurato entro un anno dalla data di denuncia del furto. Negli stessi termini il Contraente può richiedere, nel caso volesse assicurare il nuovo veicolo presso un'altra compagnia, l'attestato di rischio, relativo alla precedente annualità. Qualora l'Assicurato si sia avvalso dei suddetti benefici, ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere assicurato presso Genialloyd con un nuovo contratto da assegnare alla classe N.I.

7. FACOLTÀ DI RIMBORSO

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio dell'annualità successiva, restituendo gli importi liquidati da Genialloyd per i sinistri pagati nel precedente periodo di osservazione.

8. AGEVOLAZIONE PER SECONDA AUTO DI PROPRIETÀ

Il proprietario di un veicolo assicurato con Genialloyd da almeno un anno che intenda acquistare un nuovo veicolo di prima immatricolazione, senza alienare il veicolo assicurato; può chiedere il riconoscimento della stessa classe di merito Genialloyd del contratto in corso, fermo restando l'indicazione della classe di merito d'ingresso 14 prevista dalla delibera CIP/93.

Per beneficiare della suddetta agevolazione Genialloyd richiede necessariamente:

- che i veicoli siano intestati a persone fisiche;

- che i nuovi veicoli siano immatricolati esclusivamente come uso proprio;
- che l'intestatario al PRA del nuovo veicolo sia identico a quello del veicolo assicurato con Genialloyd (fa eccezione il caso in cui il nuovo veicolo sia di proprietà del coniuge);
- che non sia presente sul contratto in corso o sulla nuova polizza la formula di personalizzazione della RCA "Guida Libera";
- che il veicolo o i veicoli assicurati con Genialloyd di proprietà del richiedente, non abbiano causato sinistri (anche solo concorsualmente).

B) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

Valida esclusivamente per veicoli con uso scuola guida indicato in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'esame di guida;
- l'istruttore soltanto durante l'esame di guida dell'allievo conducente.

C) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Valida esclusivamente per veicoli con uso noleggio senza conducente indicato in polizza.

Il Contraente dichiara e Genialloyd ne prende atto, che il locatore del veicolo assicurato è in possesso della prescritta licenza di locazione.

D) BONUS PROTETTO

Valida esclusivamente se richiamata in polizza

Fermo quanto previsto dalla clausola A) Bonus Malus, la condizione particolare "Bonus Protetto" consente di evitare l'applicazione del Malus per il primo sinistro pagato o riservato a persona nel periodo di osservazione del contratto, con conseguente mantenimento della classe di merito.

Per i sinistri successivi al primo, avvenuti nel medesimo periodo di osservazione, che danno luogo all'applicazione del Malus, si adottano le regole evolutive indicate nell'appendice A1) Bonus Malus senza considerare il primo sinistro bonificato.

Per i contratti provenienti da Genialloyd senza la condizione "Bonus Protetto", potranno essere bonificati soltanto i sinistri (che danno luogo all'applicazione del malus) avvenuti e definiti successivamente alla data di decorrenza della polizza con la condizione "Bonus Protetto" richiamata.

È fatta salva l'evoluzione della classe CIP secondo le regole previste dall'omonimo provvedimento del 5/5/93.

Per avvalersi della condizione Bonus Protetto, l'attestato di rischio deve confermare le seguenti condizioni:

- con provenienza da altre compagnie, o Genialloyd senza "Bonus Protetto": Classe di merito uguale o inferiore alla quarta CIP/Genialloyd, e assenza di sinistri negli ultimi due anni;
- con provenienza da Genialloyd con contratto con "Bonus Protetto": Classe di merito uguale o inferiore alla quarta Genialloyd e assenza di sinistri pagati o riservati a persona negli ultimi due anni;

Garanzia assistenza stradale base (gestore servizio Europ Assistance)

1. COSA ASSICURIAMO

Nel caso l'Assicurato abbia bisogno d'assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto l'autoveicolo assicurato, sono prestate le garanzie di seguito riportate.

A) SOCCORSO STRADALE

Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto d'assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Intervento Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo sia danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento dell'Officina Mobile anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione (Traino).

Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

B) RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e sia danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

C) AUTO IN SOSTITUZIONE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di pari cilindrata di quella assicurata (comunque non oltre i 1.600 cc.), con percorrenza illimitata, nella misura di 1 giorno di utilizzo ogni 8 ore di manodopera per un massimo di 3 giorni consecutivi.

In caso di furto o rapina totali, l'assicurato potrà usufruire di un veicolo sostitutivo, ferme le suddette modalità di accesso, per un massimo di tre giorni consecutivi. Genialloyd terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

In caso di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, la presente prestazione è operante solo se la Centrale Operativa ha previamente provveduto al traino del veicolo in base a quanto previsto dalla prestazione di cui al precedente punto A (Traino).

D) SPESE DI CUSTODIA

Qualora a seguito di sinistro il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile nella giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvede al rimessaggio ed alla custodia del veicolo stesso sino ad un massimo di 48 ore, tenendo Genialloyd a proprio carico la relativa spesa.

E) INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

(Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Centrale Operativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

F) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

G) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora a seguito di infortunio da incidente stradale l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Genialloyd a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. Di percorso complessivo (andata/ritorno).

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO (IN ITALIA E ALL'ESTERO)

H) SPESE D'ALBERGO

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Genialloyd a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro

300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

I) RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

J) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo.

K) AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Genialloyd terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

L) RIENTRO SANITARIO

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico di Genialloyd, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Genialloyd, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

M) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo.

N) ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo.

O) PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un albergo per l'Assicurato. Genialloyd terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo di euro 200,00 per sinistro.

Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate.

Al suo rientro deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.

P) RIENTRO SALMA

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Genialloyd a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Q) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

R) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, necessiti del consulto con uno specialista straniero ovvero del trasferimento in un istituto di cura all'estero, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione della cartella clinica dell'Assicurato e dell'eventuale diagnosi, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo.

L'Assicurato potrà altresì richiedere la traduzione in lingua italiana della cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura straniero presso di cui l'Assicurato stesso abbia avuto la necessità di ricoverarsi in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato.

S) INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Genialloyd.

T) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Qualora in conseguenza d'incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo sia ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di Genialloyd. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

U) ABBANDONO LEGALE

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione T (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in alternativa alla prestazione T (Rimpatrio del veicolo), provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Genialloyd a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

V) INTERPRETE A DISOPOSIZIONE

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo Genialloyd a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

W) ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

X) ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Y) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa s'impegna, per richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi.

Garanzia assistenza stradale plus (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

Nel caso in cui in polizza sia prevista l'estensione della garanzia Assistenza Stradale Plus, le prestazioni dell'Assistenza base sono integrate o sostituite dalle seguenti prestazioni:

A) AUTODEMOLIZIONE IN ITALIA (PRESTAZIONE AGGIUNTIVA)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti (DPR 915 del 10/09/1982 art.15 e Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30/04/1992 art.103; D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 art.46), debba procedere alla cancellazione al PRA ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.

L'Assicurato deve inoltre produrre:

- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al PRA (carta d'identità o documento equivalente);
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari alla demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di Legge. Successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Genialloyd terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al PRA.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

B) AUTO IN SOSTITUZIONE

(prestazione erogata solo in Italia, sostituisce quella prevista dall'Assistenza Base)

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i templari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il

normale orario di apertura, un'autovettura di pari cilindrata di quella assicurata (comunque non oltre i 1.600 cc.), con percorrenza illimitata, e per un massimo per sinistro di:

- sette giorni in caso di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali;
- quindici giorni in caso di furto o rapina totali.

Genialloyd terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

In caso di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, la presente prestazione è operante solo se la Centrale Operativa ha previamente provveduto al traino del veicolo in base a quanto previsto dalla prestazione di cui al precedente punto A (Traino), delle condizioni relative all'Assistenza Stradale Base.

C) RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO (prestazione aggiuntiva)

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Genialloyd terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DELLA GRANAZIA ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA STRADALE PLUS

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità della polizza.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

Tutte le prestazioni non sono dovute nei casi in cui è esclusa l'operatività della garanzia RCA; in stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Genialloyd non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di Genialloyd si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 DEL CODICE CIVILE.

Il diritto alle assistenze fornite da Genialloyd decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni saranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del DEL CODICE CIVILE, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa d'assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Genialloyd nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Garanzia furto e incendio (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie stabilmente fissati;
- accessori ed optional non di serie e apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati fino ad un indennizzo massimo di euro 1.000,00 a condizione che la loro presenza sia documentabile.

2. EVENTI ASSICURATI

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale ;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Sono inoltre comunque assicurati:

- danni da incendio provocati da Eventi Socio Politici;
- danni derivanti da Atti Vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.

3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati dal furto del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- avvenuti durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, se non conseguenti agli eventi descritti al precedente punto 2;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.

4. RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia notizia a: informare Genialloyd nel più breve tempo possibile, telefonando al Servizio Sinistri indicando il luogo dove si trova depositato il veicolo ed inviare copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni.

5. MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Se trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia di furto all'Autorità il veicolo non è ancora stato ritrovato, l'Assicurato deve presentare a Genialloyd: le chiavi del veicolo, copia autentica della denuncia di furto presentata alle Autorità, copia della scheda di perdita di possesso, copia dell'estratto cronologico generale del veicolo o il libretto di circolazione, copia della dichiarazione della Società di Leasing o vincolataria per quanto di sua spettanza e la procura speciale a vendere intestata a Genialloyd (da richiedersi ad un notaio presso le agenzie ACI).

Genialloyd si riserva inoltre di richiedere, sia in caso di furto parziale sia in caso di furto totale, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'indennizzo.

Qualora il veicolo venisse ritrovato successivamente il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato, previo consenso di Genialloyd, restituendo l'indennizzo ricevuto.

Garanzia eventi naturali (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie stabilmente fissati;
- accessori ed optional non di serie e apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati fino ad un risarcimento massimo di euro 1.000,00 a condizione che la loro presenza sia documentabile;

2. EVENTI ASSICURATI

- grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- trombe d'aria.

Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in generale;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.

Garanzia kasko per collisione con altro veicolo identificato (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie stabilmente fissati;
- accessori ed optional non di serie e apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati fino ad un risarcimento massimo di euro 1.000,00 a condizione che la loro presenza sia documentabile.

2. EVENTI ASSICURATI

- collisione con altro veicolo identificato.

3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altro veicolo non identificato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.

- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni da parte del conducente del veicolo assicurato.

Garanzia estensione kasko completa (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie stabilmente fissati;
- accessori ed optional non di serie e apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati fino ad un risarcimento massimo di euro 1.000,00 a condizione che la loro presenza sia documentabile.

2. EVENTI ASSICURATI

- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- collisione con veicoli identificati;
- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi il cui acquisto non sia documentabile;
- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni da parte del conducente del veicolo assicurato.

4. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Genialloyd rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente del veicolo identificato in polizza per i danni dallo stesso subiti.

Garanzia eventi sociopolitici (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie stabilmente fissati;
- accessori ed optional non di serie e apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati fino ad un risarcimento massimo di euro 1.000,00 a condizione che la loro presenza sia documentabile.

2. EVENTI ASSICURATI

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo.

3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;

- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in generale, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali.
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.

Criteria di liquidazione

(CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE FURTO E INCENDIO; EVENTI NATURALI; EVENTI SOCIOPOLITICI; KASKO COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO E ESTENSIONE KASKO COMPLETA SE RICHIAMATE IN POLIZZA)

1. RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Genialloyd, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro.

Genialloyd può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

2. DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

È considerato danno totale la perdita del veicolo nel caso di:

- Furto o Rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi tra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.

3. DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

È considerato danno parziale:

- a) il danneggiamento o distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- b) È parificato invece al danno totale, il danneggiamento o distruzione di parti del veicolo conseguente agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

4. DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE

Per la determinazione del valore commerciale, Genialloyd utilizza la pubblicazione di settore Quattroruote relativa al mese in cui è avvenuto il sinistro. Qualora il veicolo non fosse censito su Quattroruote, sarà utilizzato il valore riportato dalla pubblicazione Eurotax Giallo.

5. LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

Genialloyd, in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale avvenuto entro sei mesi dalla data di prima Immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, riconoscerà quale indennizzo liquidabile:

- il prezzo di listino a nuovo del veicolo, o della fattura d'acquisto, al netto dello scoperto o del minimo previsti in polizza.

Trascorsi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, Genialloyd riconoscerà come indennizzo liquidabile:

- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza. In ogni caso Genialloyd non riconoscerà indennizzi superiori al valore assicurato indicato in polizza.

6. LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

Genialloyd, in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile:

Le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Genialloyd non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- tre mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- un anno per tutte le altre parti, compresi accessori ed optional di serie e non, nonché gli apparecchi audio fono visivi.

7. LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI - OPTIONAL - APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE

Relativamente agli accessori, optional ed eventuali apparecchi audio fono visivi non di serie, la cui presenza sia comunque documentabile, la liquidazione è effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni fino ad un importo massimo di euro 1.000,00.

8. I.V.A. (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura, l'indennizzo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

9. REGOLA PROPORZIONALE

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, Genialloyd risponde dei danni nella stessa proporzione (ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

10. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Genialloyd corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Genialloyd in caso di furto senza ritrovamento, (previa consegna dei documenti e cose richiesti; oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi.

Garanzia rimborso premio di R.C.A. e bollo auto (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

Genialloyd in caso di furto non seguito da ritrovamento paga una somma pari:

- alla parte di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se l'autovettura assicurata non è contestualmente assicurata per la Responsabilità Civile con Genialloyd;
- se il Contraente non abbia provveduto nei termini previsti dall'art.1901 del Codice Civile al pagamento del premio di Responsabilità Civile;
- se a seguito di successive verifiche Genialloyd, dovesse contestare al Contraente irregolarità contrattuali che danno luogo ad integrazioni del premio di Responsabilità Civile.

L'assicurazione inoltre non è operante se il furto del veicolo è avvenuto:

- durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- a seguito di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- a seguito tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso.

3. RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia notizia a:

- informare Genialloyd nel più breve tempo possibile, telefonando al Servizio Sinistri indicando il luogo dove si trova depositato il veicolo;
- inviare a Genialloyd copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni.

4. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata contestualmente per le garanzie RCA e Furto e Incendio:

- Genialloyd si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro furto, l'indennizzo del premio di Responsabilità Civile e della Tassa Automobilistica.

Nel caso in cui invece l'autovettura sia assicurata contestualmente alla sola garanzia di Responsabilità Civile:

- Genialloyd provvederà a liquidare l'indennizzo per la prestazione assicurata soltanto quando l'Assicurato sarà in grado di presentare la scheda di Perdita di Possesso.

Le cinque estensioni in caso di furto e incendio (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

Genialloyd riconosce le seguenti prestazioni di seguito elencate a condizione che l'autovettura sia contestualmente assicurata per la garanzia Incendio e Furto:

2. DANNI INDIRECTI

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale oppure in caso di furto o rapina totale anche se seguito da ritrovamento. La garanzia prevede il pagamento di euro 10,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24.00 del giorno della denuncia del sinistro a Genialloyd, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. È in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo tecnico del veicolo per riparazioni.

3. SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, Genialloyd rimborsa, con il limite massimo di euro 600,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

4. SPESE DI RIPRISTINO BOX

Genialloyd rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio dell'autovettura ricoverata all'interno del Box.

Genialloyd rimborsa inoltre le spese sostenute e documentate per la sostituzione delle serrature di chiusura del Box, qualora fossero state forzate nel corso dell'esecuzione del furto del veicolo. Per entrambe le prestazioni il rimborso delle spese viene effettuato fino alla concorrenza di euro 600,00 per evento.

5. SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, Genialloyd rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino ad un massimo di euro 100,00, per evento.

6. SPESE PER sottrazione e smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema di sbloccaggio del sistema di antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 200,00 per evento dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Garanzia cristalli (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dell'autovettura identificata in polizza per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia è prestata per anno assicurativo fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza.

2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- per rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- avvenuti durante la partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi.

3. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura in euro, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza.

Garanzia infortunio del conducente (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

Genialloyd assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato indicato in polizza, a seguito di infortunio del conducente che comporti un'invalidità permanente o la morte.

Più precisamente Genialloyd garantisce:

- **l'invalidità permanente da infortunio del conducente:** nel limite del capitale assicurato, Genialloyd paga un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore alla franchigia indicata in polizza purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso.
- **la morte da infortunio del conducente:** se l'infortunio ha per conseguenza la morte del conducente del veicolo assicurato.

2. ESCLUSIONI

Genialloyd non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.

3. INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni del conducente è stipulata tra le Parti in aggiunta, e in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

4. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Genialloyd rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

5. GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE ED INDENNITÀ DA LIQUIDARE

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, Genialloyd effettua il pagamento dell'indennità sulla base delle tabelle allegate, tenendo conto della franchigia indicata in polizza. (vedi appendice A.2).

6. COME È RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente Genialloyd paga all'Assicurato un'indennità in funzione della invalidità permanente riconosciuta sulla base della "Tabella ANIA Industria" (Vedi appendice A.2), secondo le modalità previste nella precedente clausola.

Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

7. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti del caso, Genialloyd formula un'offerta d'indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto, come previsto nel punto seguente.

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da Genialloyd a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Genialloyd ed il terzo di comune accordo o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per Genialloyd sia per il Contraente.

9. PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, Genialloyd ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in euro. Genialloyd paga la somma assicurata al conducente, ovvero agli eredi del conducente in parti uguali.

10. MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Genialloyd corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

Garanzia tutela legale (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

A) SPESE ASSICURATE

Genialloyd si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente Genialloyd riconosce:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di Genialloyd, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Genialloyd;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 250,00;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza, condotto dell'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata, nonché per i trasportati. Più precisamente Genialloyd assicura le spese di cui al punto a) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose causati da fatto illecito di terzi;
- i procedimenti penali per reati colposi;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni derivanti dalla partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;
- cause di valore non superiore a euro 100,00;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (art. 186 e 187 Codice della Strada);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

3. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

L'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi:

- dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza come data di decorrenza, se il premio è stato pagato, in caso contrario dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, per i casi di responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, se il premio è stato pagato, in caso contrario trascorsi 90 giorni dalla data di pagamento, per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali.

Tali controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

4. DENUNCIA DEL SINISTRO (MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

In caso di sinistro relativo alla garanzia di "Tutela Legale" la comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Alla suddetta dichiarazione, l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

In caso di inadempimento dell'assicurato la società applicherà uno scoperto del 20% sulla spesa sostenuta.

L'Assicurato è tenuto a fornire a Genialloyd tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

5. GESTIONE DELLA VERTENZA

A) Tentativo di componimento amichevole

Genialloyd, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Genialloyd.

In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 20% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd.

Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.

Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali ed i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd.

Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e Genialloyd

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Società è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

Garanzia sospensione della patente (valida solo se richiamata in polizza)

1. COSA ASSICURIAMO

Genialloyd corrisponde al guidatore del veicolo assicurato la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- venga adottato il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti del guidatore;
- il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ed in ogni caso di investimento di persona;
- il guidatore venga prosciolto od assolto da eventuali imputazioni di reato per omissione di soccorso.

2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante se:

- la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari o finali previste nel regolamento particolare di gara;
- la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- l'Assicurato si trovi in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge.

3. RECESSO DALLA GARANZIA PER VARIAZIONI DI LEGGE

Genialloyd, nel caso di modifiche delle norme di legge relative alla sospensione della patente di guida, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi tramite lettera raccomandata.

In tal caso Genialloyd restituirà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta della garanzia "Sospensione della Patente".

4. DENUNCIA DEL SINISTRO (MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

In caso di sinistro relativo alla garanzia di "Sospensione della Patente" la comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Alla suddetta dichiarazione, l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, e copia del ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

5. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino a quando la patente non venga restituita oppure definitivamente revocata, fermo il limite massimo dei giorni indennizzabili.

Il pagamento in euro, viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Il Sinistro - Obblighi e modalità di denuncia

1. OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono:

comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza al **Numero Verde oppure al Numero Urbano del Servizio Sinistri di Genialloyd.**

Il servizio sinistri provvederà a:

- Protocollare il sinistro;
- Comunicare all'assicurato dettagliatamente le procedure da seguire e i documenti necessari per completare la denuncia del sinistro ed avviare la procedura di liquidazione;
- inviare all'assicurato per i sinistri in procedura ordinaria RCA (no CID), il modello di richiesta risarcimento danni ai sensi dell'art.3 della legge 39/1977, precompilato.

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono spedire entro dieci giorni all'**Ufficio Sinistri di Genialloyd** la documentazione richiesta all'atto della denuncia.

2. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso di sinistro relativo alla Responsabilità Civile obbligatoria, se il Contraente e l'Assicurato non assolvono l'obbligo di denuncia del sinistro, Genialloyd può esercitare nei loro confronti il diritto di rivalsa per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia.

Nel caso di sinistro relativo alle garanzie per i danni non RCA, Il Contraente e l'Assicurato non possono beneficiare delle garanzie previste in polizza se non adempiono gli obblighi di denuncia del sinistro.

3. GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

4. TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato a seguito di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria è di due anni. Relativamente alle garanzie dirette, il termine al diritto d'indennizzo è di un anno.

Modalità di Richiesta del risarcimento

1. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

SINISTRO IN PROCEDURA CID

Se la denuncia del sinistro, è accompagnata dal modulo Blu (Constatazione Amichevole d'Incidente), debitamente compilato in ogni sua parte, e **sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro**, l'assicurato ha la possibilità, in presenza dei presupposti richiesti dalla Convenzione d'Indennizzo Diretto (CID), di usufruire dei vantaggi previsti dalla stessa, quali, in particolare, il risarcimento del danno direttamente da parte della propria Compagnia assicuratrice che gestirà il sinistro in qualità di Compagnia Mandataria

L'impresa mandataria farà luogo all'accertamento del danno, sempre che l'assicurato l'abbia messa in condizioni di procedervi, entro 10 giorni dalla messa a sua disposizione del veicolo.

Entro 15 giorni dall'avvenuto accertamento del danno e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro, l'impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato.

SINISTRO IN PROCEDURA ORDINARIA RCA

Nel caso non sussistano i requisiti per avvalersi della convenzione CID ovvero a titolo esemplificativo:

- se nel sinistro sono rimasti coinvolti più di due veicoli;
- se nel sinistro uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore o una macchina agricola;
- se il modulo Blu (constatazione amichevole d'incidente) non è stato sottoscritto da entrambi i guidatori dei veicoli coinvolti nel sinistro;

La richiesta del risarcimento dei danni subiti, deve essere inoltrata dal Contraente, dall'Assicurato o dagli aventi diritto, direttamente all'assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di risarcimento deve essere redatta, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni ex art.3 Legge 39/77, oppure utilizzando il modello precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia, predisposto ai sensi della circolare ISVAP 502/D del 25/03/2003.

Alla richiesta deve essere preferibilmente allegata:

- la copia del modulo Blu (Constatazione Amichevole d'Incidente) debitamente compilata e firmata precisando se a firma singola o congiunta;
- il preventivo delle riparazioni da effettuare sul veicolo danneggiato;
- l'eventuale certificazione medica, nel caso di sinistro con lesioni alla persona;

Una volta ricevuta la menzionata documentazione i tempi entro i quali la Compagnia di Assicurazione del responsabile ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento, oppure i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento stesso sono:

- 30 giorni, se alla richiesta è allegato il modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per i danni a cose.
- 60 giorni, se alla richiesta è allegato il modulo Blu non sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro per i danni a cose;
- 90 giorni, se il sinistro ha provocato lesioni alla persona o il decesso.

2. OBBLIGO PER IL DANNEGGIATO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO.

L'assicurato che ha ottenuto da Genialloyd il risarcimento dei danni occorsi al proprio veicolo, è tenuto a trasmettere a Genialloyd entro tre mesi dalla data della liquidazione del danno, la fattura della riparazione (o

documentazione fiscale equivalente), oppure in caso di rottamazione del veicolo, il documento di presa in carico rilasciato dal centro di rottamazione autorizzato (o l'equivalente documento del PRA).

In caso di mancata trasmissione della fattura o del documento di rottamazione, Genialloyd può richiedere all'assicurato la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento.

Modalità di Richiesta dell'indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.

Qui di seguito indichiamo la documentazione necessaria per la richiesta di indennizzo dei danni subiti da inoltrare all'**Ufficio Sinistri Genialloyd**.

- 1. GARANZIA RIMBORSO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE E BOLLO AUTO**
In caso di furto la comunicazione di sinistro deve essere preceduta da una denuncia effettuata all'Autorità competente subito dopo il fatto, richiedendone copia autentica. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana.
Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del furto del veicolo, non potrà beneficiare della prestazione assicurata.
- 2. GARANZIA FURTO E INCENDIO**
In caso di furto, incendio per responsabilità di terzi o rapina, il Contraente indipendentemente dalla presenza in polizza della garanzia Furto e Incendio è tenuto a denunciare l'evento al Servizio Sinistri di Genialloyd. La comunicazione di sinistro deve essere preceduta da una denuncia effettuata all'Autorità competente subito dopo il fatto, richiedendone copia autentica. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana.
Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del furto o dell'incendio (per responsabilità di terzi) del veicolo, non potrà beneficiare delle relative garanzie.
- 3. LE CINQUE ESTENSIONI IN CASO DI FURTO E INCENDIO**
Per le prestazioni Danni Indiretti - Spese di rimozione e parcheggio - Spese di lavaggio e disinfezione, essendo eventi strettamente legati all'evento Furto (vedi art.3), la comunicazione di sinistro non è necessaria. Per la prestazione Spese di ripristino box - Spese per la sottrazione e smarrimento chiavi, la comunicazione di sinistro deve essere preceduta, sia in caso di effrazione delle serrature del box, sia in caso di incendio del veicolo ricoverato nel box, sia in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi del veicolo, dalla denuncia del fatto all'Autorità competente richiedendone copia autentica.
- 4. GARANZIA CRISTALLI**
In caso di rottura accidentale dei cristalli del veicolo assicurato, nella comunicazione di sinistro devono essere indicate l'ora, il luogo, le modalità del fatto nonché le persone e i beni eventualmente coinvolti.
- 5. GARANZIA EVENTI NATURALI**
In caso di danno da "Eventi Naturali" la comunicazione di sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino, oppure in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento.
- 6. GARANZIA KASKO PER COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO**
Nel caso in cui il veicolo identificato in polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato dovesse riportare danni, la comunicazione di sinistro deve essere seguita preferibilmente dall'invio del modulo di "Constatazione Amichevole d'Incidente".
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per entrambe le autovetture, e quindi inviato a Genialloyd in originale. È importante inoltre indicare se possibile le generalità di eventuali testimoni.
- 7. GARANZIA ESTENSIONE KASKO COMPLETA**
In caso di danni conseguenti ad urto, uscita di strada, ribaltamento la comunicazione del sinistro deve essere effettuata tramite una descrizione scritta del sinistro riportante tutte le informazioni riguardo la data, il luogo e le circostanze che hanno dato origine al verificarsi dell'evento dannoso.
- 8. GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI**
In caso di danno da "Eventi Socio Politici" la comunicazione di sinistro deve essere preceduta da una denuncia inoltrata nell'immediatezza del fatto all'Autorità competente richiedendone copia autentica.
- 9. GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE**
Nel caso di sinistro auto con conseguente infortunio del conducente, si dovrà spedire a Genialloyd una raccomandata contenente l'indicazione del luogo, della data e della modalità di accadimento del fatto, corredata da certificato medico al quale dovranno far seguito, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del danno può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico dell'Assicurato.

10. GARANZIA TUTELA LEGALE

In caso di sinistro relativo alla garanzia di "Tutela Legale" la comunicazione deve essere fatta a Genialloyd tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato contenere la data, il luogo, la descrizione della dinamica, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Alla suddetta dichiarazione, l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

11. GARANZIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

In caso di sinistro relativo alla garanzia di "Sospensione della Patente" la comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Alla suddetta dichiarazione, l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, e copia del ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

12. GARANZIA ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al Numero Verde 800.801.802 oppure al Numero Urbano 02.58.28.68.00.

Oppure se non può telefonare, può inviare un telex al numero 321363 EURA I o un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla GLBA per la garanzia Assistenza Base; oppure GLCO nel caso in cui si sia scelta l'estensione all'Assistenza Plus;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Appendice A.1. Clausola Bonus Malus

CLASSI DI MERITO GENIALLOYD

Le classi di merito numeriche Genialloyd corrispondono alle Classi di merito della delibera CIP/93

-	-	-	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	FN	12	13	FS	NI	14	15	16	17	18

Assegnazione della classe di ingresso

MOTIVI DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	ASSEGNAZIONE GENIALLOYD	ASSEGNAZIONE CIP/93
AUTOVETTURA DI NUOVO ACQUISTO Immatricolazione avvenuta da non più di trenta giorni.	Carta di circolazione	N.I.	14
AUTOVETTURA DI NUOVO ACQUISTO Immatricolazione avvenuta da oltre trenta giorni.	Carta di circolazione	18	18
ACQUISTO DI AUTOVETTURA USATA Acquisto avvenuto da non più di trenta giorni.	Carta di circolazione	N.I.	14
ACQUISTO DI AUTOVETTURA USATA Acquisto avvenuto da oltre trenta giorni.	Carta di circolazione Appendice di cessione	N.I.	14
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA Data di scadenza del precedente contratto non superiore a trenta giorni.	Carta di circolazione Attestato di rischio	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nell'attestato di rischio. Oppure S1 se 1 CIP/93 da più di un anno.	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio.
	Carta di circolazione polizza temporanea	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nella polizza. Oppure 13 (se non rilevabile).	Classe CIP/93 indicata nella polizza, oppure 13 CIP/93 (se non rilevabile).
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA Data di scadenza del precedente contratto superiore a trenta giorni ma inferiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nell'attestato di rischio. Oppure S1 se 1 CIP/93 da più di un anno.	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio.
	Carta di circolazione Polizza temporanea Dichiarazione di mancata circolazione	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nella polizza. Oppure 13 (se non rilevabile).	Classe CIP/93 indicata nella polizza, oppure 13 CIP/93 (se non rilevabile)
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA Data di scadenza del precedente contratto superiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Carta di circolazione Polizza temporanea Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO GENIALLOYD Data di scadenza del precedente contratto non superiore a trenta giorni.	Carta di circolazione Attestato di rischio	Classe Genialloyd rilevabile nell'attestato di rischio.	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO GENIALLOYD Data di scadenza del precedente contratto superiore a trenta giorni ma inferiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	Classe Genialloyd rilevabile nell'attestato di rischio	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO GENIALLOYD Data di scadenza del precedente contratto superiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ESTERA Data di scadenza del precedente contratto non superiore a trenta giorni.	Carta di circolazione Attestato di rischio senza indicazione della sinistrosità pregressa	14	14
	Carta di circolazione Polizza	14	14
	Dichiarazione della Compagnia in merito al periodo assicurativo e alla presenza assenza di sinistri in tale periodo.	Ricostituzione della Classe Genialloyd ai sensi delle regole evolutive.	Ricostituzione della Classe CIP/93 ai sensi delle regole evolutive
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ESTERA Data di scadenza del precedente contratto superiore a trenta giorni ma inferiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Carta di circolazione Polizza Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Dichiarazione della Compagnia in merito al periodo assicurativo e alla presenza assenza di sinistri in tale periodo. Dichiarazione di mancata circolazione	Ricostituzione della Classe CIP/93 ai sensi delle regole evolutive.	Ricostituzione della Classe CIP/93 ai sensi delle regole evolutive
VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA ESTERA Data di scadenza del precedente contratto superiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Carta di circolazione Polizza Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Dichiarazione della Compagnia in merito al periodo assicurativo e alla presenza assenza di sinistri in tale periodo. Dichiarazione di mancata circolazione	14	14

MOTIVI DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	ASSEGNAZIONE GENIALLOYD	ASSEGNAZIONE CIP/93
VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA TARIFFARIA DIVERSA Data di scadenza del precedente non superiore a trenta giorni.	Carta di circolazione Attestato di rischio	F.N. (nessun sinistro indicato nella sinistrosità pregressa) F.S. (con sinistri indicati nella sinistrosità pregressa) Oppure Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 se rilevabile	13 oppure classe CIP/93 se rilevabile.
	Carta di circolazione Polizza temporanea	13	13
VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA TARIFFARIA DIVERSA Data di scadenza del precedente contratto superiore a trenta giorni ma inferiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	F.N. (nessun sinistro indicato nella sinistrosità pregressa) F.S. (con sinistri indicati nella sinistrosità pregressa) Oppure Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 se rilevabile	13 oppure classe CIP/93 se rilevabile.
	Carta di circolazione Polizza temporanea Dichiarazione di mancata circolazione	13	13
VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA TARIFFARIA DIVERSA Data di scadenza del precedente contratto superiore ad un anno.	Carta di circolazione Attestato di rischio Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
	Carta di circolazione Polizza temporanea Dichiarazione di mancata circolazione	14	14
ATTESTATO DI RISCHIO DI VEICOLO RUBATO ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA. Data di denuncia del furto non superiore all'anno. Veicolo con immatricolazione o voltura avvenuta da non più di 30 giorni.	Carta di circolazione Attestato di rischio del veicolo rubato Denuncia di Furto Copia della polizza del veicolo rubato.	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nell'attestato di rischio. Oppure S1 se 1 CIP/93 da più di un anno.	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio.
VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI PERDITA DI POSSESSO DEL PRECEDENTE VEICOLO. data di scadenza del precedente contratto non superiore ad un anno. Nuovo veicolo con immatricolazione/voltura avvenuta da meno di 30 giorni e successiva alla data di scadenza del precedente contratto.	Attestato di rischio Atto di vendita/demolizione del veicolo Carta di circolazione del nuovo veicolo	Classe Genialloyd corrispondente a quella CIP/93 rilevabile nell'attestato di rischio. Oppure S1 se 1 CIP/93 da più di un anno.	Classe CIP/93 indicata nell'attestato di rischio.

EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Bonus Malus Genialloyd	Classe di assegnazione in base al numero dei sinistri				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
S5	S5	S3	1	4	7
S4	S5	S2	2	5	8
S3	S4	S1	3	6	9
S2	S3	1	4	7	10
S1	S2	2	5	8	11
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
F.N.	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
F.S.	12	15	18	18	18
N.I.	13	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Appendice A.2 Garanzia Infortunio Guidatore

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Franchigia del 3% assorbibile

% di invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24

% di invalidità permanente	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
% da liquidare	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74

% di invalidità permanente	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Oltre 63
% da liquidare	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

Franchigia del 10% assorbibile

% di invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
% da liquidare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

% di invalidità permanente	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
% da liquidare	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

% di invalidità permanente	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Oltre 60
% da liquidare	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

TABELLA ANIA INDUSTRIA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Descrizione Infortunio	Percentuale destra	Percentuale sinistra
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange ungueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono -supinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supina libera)	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17
Amputazione di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50	
Amputazione di:		
un piede	40	
ambedue i piedi	100	
un alluce	5	

CONTINUA APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO GUIDATORE

Descrizione Infortunio	Percentuale destra	Percentuale sinistra
altro dito del piede	1	
falange ungueale dell'alluce	2.5	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25	
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica	15	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100	
Sordità completa di un orecchio	10	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1	
Esiti di frattura amilelica-somatica con deformazione a cuneo di:		
vertebra cervicale	12	
vertebra dorsale	5	
12° dorsale	10	
vertebra lombare	10	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3	
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2	
Perdita anatomica di un rene	15	
Perdita anatomica della milza senza compressioni significative della crasi ematica	8	

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Il sinistro - Lettera tipo per la richiesta di risarcimento

RACCOMANDATA A.R.

SPETTABILE SOCIETÀ
(Nome della società e indirizzo della direzione generale)
p.c. Ispettorato Sinistri della Società
(ufficio competente nel luogo di domicilio del danneggiato)
p.c. Controparte
(nome cognome indirizzo della Controparte "danneggiante")

Oggetto: richiesta di risarcimento di danni ex art.3 legge 39/77 e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto ***(indicare Nome e Cognome)*** codice fiscale ***(Indicare il codice fiscale)*** proprietario del veicolo ***(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)*** targato ***(indicare la targa del veicolo)***, con la presente intende costituire in mora codesta Società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il ***(indicare la data)*** in ***(località con indicazione precisa del luogo di accadimento)***.

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ***(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)*** Targato ***(indicare la targa del veicolo)*** assicurata per la responsabilità civile auto con codesta Società, con polizza n° ***(indicare il numero di polizza se conosciuto)***.

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) a firma ***(precisare se singola o congiunta)***.

Se non è possibile allegare il Modulo CAI inserire la seguente frase:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: ***(descrizione della modalità di accadimento del danno)*** e i danni riportati dallo scrivente consistono ***(descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite)***.

Si invita codesta Società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi dalle ore alle ore ***(scegliere un arco temporale di almeno due ore giornaliere all'interno della fascia oraria solitamente dedicata al lavoro)*** al seguente indirizzo ***(indicare l'indirizzo)*** previo appuntamento telefonico al n° ***(indicare il numero di telefono)***.

In caso di lesioni fisiche aggiungere:

Poiché dal sinistro sono derivati danni anche fisici al sig. ***(inserire nome e cognome)*** codice fiscale ***(inserire il codice fiscale)*** residente a ***(inserire luogo di residenza e provincia)***, CAP ***(inserire il codice di avviamento postale)***, in via ***(inserire indirizzo e numero civico)***, di professione ***(indicare la professione)*** e con reddito ***(indicare il reddito annuo)***, si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);
la quantificazione della inabilità permanente subita;
se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa fin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap - sezione reclami - affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA LEGGIBILE

Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni
Viale Monza 2 - 20127 Milano
Tel 02-2835.1
Fax: 02-2835.2835

Capitale Sociale € 30.975.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 01711850154
R.E.A. Milano 873400



Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 del Regio Decreto Legge
del 29 aprile 1923 n. 966 e successivi provvedimenti.